



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

Il Dirigente Responsabile: CHIODINI CARLA

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 2967 - Data adozione: 11/07/2014

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: Fondo di garanzia energie rinnovabili art. 103 L.R. 66/2011-Approvazione avviso inizio operatività del fondo- Modifiche norme di attuazione accesso al fondo.

Data certificazione: 15/07/2014

Numero interno di proposta: 2014AD003814

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici n. 2415 del 29/05/2014 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la responsabilità dirigenziale del Settore “Energia, Tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico”;

Visto l’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) che istituisce “ Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili “;

Vista la L.R. 77/2012 “finanziaria per l’anno 1013 “ con cui è stato modificato l’art. 103 della L.R.66/2011 allargando le categorie dei soggetti beneficiari della garanzia;

Visto il D.P.G.R. 8 luglio 2013 n. 35/R “Regolamento di attuazione dell’art. 103 della legge regionale 27dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”;

Visto il decreto dirigenziale n. 1004 del 11/03/2014 “ Fondo di garanzia energie rinnovabili L.R. 27/12/2011 n. 66 “approvazione bando – impegno di spesa”;

Considerato che con il decreto n. 1004 dl 11/03/2014 “ Fondo di garanzia energie rinnovabili L.R. 27/12/2011 n. 66 “ approvazione bando – impegno di spesa” si è provveduto ad impegnare la somma di euro 2.800.000,00 sul capitolo 42120 del bilancio regionale 2014 a favore di RTI C.F.01062640485, composto da: Fiditoscana S.p.A., con sede in Firenze, Via Mazzini, 46 (capogruppo); Artigiancredito Toscano S.C. con sede in Firenze, Via della Romagna Toscana, (mandante); Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 25 aggiudicatario da parte della regione Toscana del servizio di gestione della misura relativa al fondo di garanzia per energie rinnovabili;

Considerato altresì che si è provveduto ad impegnare la somma di euro 200.000,00 sul capitolo 42120 del bilancio regionale 2014, in favore del soggetto gestore RTI C.F. 01062640485 composto da: Fiditoscana S.p.A., con sede in Firenze, Via Mazzini, 46 (capogruppo), Artigiancredito Toscano S.C. con sede in Firenze, Via della Romagna Toscana, 6 (mandante) e Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 25, per le spese di gestione del fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili;

Visto il decreto dirigenziale n. 1655 del 29/04/2014 “Sospensione procedimento di cui al D.D. n.1004/2014 Fondo di garanzia energie rinnovabili L.R. n.66/2011- Approvazione bando – impegno di spesa, con il quale si è sospeso il procedimento di attivazione del suddetto fondo di garanzia non dando quindi corso alla pubblicazione del bando;

Preso atto che:

☐ è in corso di perfezionamento la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con le banche per la concessione dei finanziamenti che saranno oggetto della concessione di garanzia di cui al fondo per le energie rinnovabili L.R. n.66/2011;

☐ l’emanazione dell’avviso di inizio operatività del fondo, potrà avvenire una volta sottoscritto il protocollo d’intesa con le banche di cui al punto precedente;

Visto il D.P.G.R. n. 29/R del 9 giugno 2014 “ Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 35/R “Regolamento di attuazione dell’art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (legge finanziaria per l’anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”;

Visto il decreto dirigenziale n. 2616 del 20/06/2014 che approva le norme di attuazione del “Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”.

Visto l’allegato A del suddetto decreto “Norme di attuazione fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”;

Ritenuto opportuno, al fine di rendere le procedure di attivazione più consone all'efficacia dello strumento mediante l'inserimento di dettagli di ulteriore specificazione e chiarimento, inserire alcune modifiche alle suddette norme di attuazione allegato A del decreto dirigenziale 2616 del 20/06/2014;

Visto il nuovo allegato “Norme di attuazione fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili” allegato A del presente atto a recepimento di suddette modifiche;

Considerato che l’operatività del “Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili” rientrerà nelle disposizioni e condizioni di cui al Protocollo d’intesa Regione /Banche/Soggetto Gestore che è in corso di sottoscrizione;

Considerato che i tempi tecnici di sottoscrizione del protocollo comporteranno che l’operatività effettiva delle banche non potrà avviarsi prima di settembre 2014;

Preso atto che, su richiesta espressa da questa Amministrazione con nota prot n. A00GRT/169882/P.120.050 del 08/07/2014 e finalizzata ad anticipare l'effettiva operatività del fondo, alcune banche operanti nel territorio regionale si sono dichiarate disponibili a mettere a disposizione degli eventuali richiedenti i propri prodotti a listino a cui abbinare, laddove vi siano i requisiti di ammissibilità, le garanzie del “Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”.

Ritenuto quindi di dare inizio all’operatività del fondo a partire dal giorno 26 luglio 2014 con la pubblicazione dell’avviso allegato B del presente atto;

DECRETA

- 1.di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, le norme di attuazione del “Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili” approvate con Decreto n. 2616 del 20/06/2014 Allegato A, e come riportate in allegato A al presente decreto;
- 2.di approvare l'avviso di inizio operatività del fondo, all. B del presente atto;
- 3.di stabilire che, con la pubblicazione dell’avviso allegato B del presente atto, a **partire dal giorno 26 luglio 2014** potranno essere presentate al Soggetto Gestore del Fondo le richieste di garanzia secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione di cui al punto 1);
- 4.di consentire fino al 15 settembre 2014 la possibilità per le banche di abbinare ai propri prodotti, laddove vi siano i requisiti di ammissibilità, le garanzie del “Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5bis della L.R.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della L.R.23/2007.

II DIRIGENTE
CARLA CHIODINI

**NORME DI ATTUAZIONE
FONDO DI GARANZIA
PER INVESTIMENTI IN ENERGIE RINNOVABILI
di cui all'articolo 103 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66**

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria
 - 1.3 Soggetto Gestore
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti Beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
- 3. OPERAZIONI FINANZIARIE E SPESE AMMISSIBILI, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA**
 - 3.1 Programmi di investimento ammissibili
 - 3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto
 - 3.3 Operazioni finanziarie ammissibili
 - 3.4 Soggetti finanziatori
 - 3.5 Caratteristiche della garanzia
 - 3.6 Intensità dell'agevolazione
 - 3.7 Cumulo
- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Documentazione a corredo della domanda
- 5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO**
 - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Cause di inammissibilità
 - 5.4 Valutazione dei programmi di investimento
 - 5.5 Concessione della garanzia
 - 5.6 Concessione dell'operazione finanziaria da parte dei soggetti finanziatori
 - 5.7 Erogazione e estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori
- 6. VARIAZIONI, OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E RENDICONTAZIONI**
 - 6.1 Variazioni
 - 6.2 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie di impresa - Accolli
 - 6.3 Obblighi del beneficiario
 - 6.4 Dimostrazione delle spese ammissibili

7. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL CREDITO GARANTITO

- 7.1 Attivazione della garanzia
- 7.2 Concessione del credito garantito
- 7.3 Procedure di recupero dei crediti

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

- 8.1 Controlli e ispezioni
- 8.2 Revoca e recupero dell'aiuto
- 8.3 Rinuncia
- 8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
- 8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
- 9.3 Disposizioni finali

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI

- A) Modello di Domanda e relative schede allegate

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente intervento intende agevolare l'accesso alle fonti finanziarie per le PMI, enti locali, aziende sanitarie ed ospedaliere, le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative, le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "legge finanziaria 2003") e le persone fisiche che vogliono investire nella riqualificazione energetica e nell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana consiste nella concessione di garanzie su finanziamenti a fronte di investimenti.

Per quanto concerne la tipologia di procedimento adottata dalle presenti norme, si precisa che trattasi di procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, come disciplinata dall'art. 5 ter della L.R. n. 35/2000.

1.2 Dotazione finanziaria

Le garanzie sono concesse a valere sul Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili di cui all'articolo 103 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 con la dotazione iniziale pari a € 2.800.000.

Il 50% delle risorse del Fondo è destinato alle persone fisiche per la realizzazione degli interventi previsti al paragrafo 3.3 sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica. Decorso 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di inizio di operatività del fondo di garanzia la Giunta Regionale, con propria deliberazione, può stabilire una ripartizione percentuale diversa rispetto a quella anzi indicata, tenuto conto del numero delle domande.

La dotazione finanziaria è incrementata con atti della Regione Toscana. L'ammissione alla garanzia è deliberata esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili della Fondo alla data di ammissione.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, è svolta anche avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso¹.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti beneficiari

2.1.1. Imprese

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2002 e all'allegato I del Regolamento di esenzione per categoria vigente tempo per tempo, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, esercitanti un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

<i>A – Agricoltura, silvicoltura ad esclusione della pesca</i>
<i>B – Estrazione di minerali,</i> Ad esclusione di: <i>05 Estrazione di carbone (esclusa torba)</i> <i>05.10 Estrazione di antracite</i> <i>05.20 Estrazione di litantrace</i> <i>08.92.0 Estrazione di torba</i>
<i>C – Attività manifatturiere</i> Ad esclusione di: <i>C 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria</i>
<i>D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>
<i>E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>
<i>F -Costruzioni</i>
<i>G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>
<i>H – Trasporto e magazzinaggio</i>
<i>I –Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>

J – <i>Servizi di informazione e comunicazione</i>
M – <i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>
N – <i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i> limitatamente a: <i>77.3 Noleggio di altre macchine attrezzature e beni materiali</i> <i>81 Attività di servizi per edificio e paesaggio</i> <i>82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
Q – <i>Sanità e assistenza sociale</i> Ad esclusione di <i>86.1 Servizi ospedalieri</i>
R – <i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
S – <i>Altre attività di servizi</i> Limitatamente a : <i>S 96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</i> <i>S 96.02 Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i>

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i soggetti non tenuti all'iscrizione in camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura si intende la data di avvio di attività risultante dal REA oltre certificazione equipollente.

Sono in ogni caso escluse le imprese in difficoltà, come definite della Comunicazione 244/2004 della Commissione Europea “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”.

2.1.2. Altri beneficiari

Possono altresì presentare domanda:

1. Enti locali;
2. Aziende sanitarie e ospedaliere;

3. Associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro con o senza personalità giuridica;
4. Associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "legge finanziaria 2003");
5. Persone fisiche.

2.2 Requisiti di ammissibilità

2.2.1. Requisiti di ammissibilità per le imprese

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto²;
2. essere in regola con la normativa antimafia³ nei casi previsti dalla legge;
3. possedere il merito creditizio;
4. per le sole imprese costituite da oltre 24 mesi, possedere un'adeguatezza economico-patrimoniale in base al parametro di bilancio indicato al paragrafo 5.2.1;
5. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. In caso di impresa di nuova costituzione o nuova unità locale la predetta localizzazione dovrà risultare da visura camerale in sede di verifica dopo la realizzazione dell'investimento;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1; In caso di impresa di nuova costituzione o nuova unità locale l'attività economica identificata come prevalente dovrà risultare da visura camerale in sede di verifica della rendicontazione finale dopo la realizzazione dell'investimento;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. di non essere un'impresa in difficoltà;
9. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁴, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
10. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all'impresa e non sanabili, nonché per mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili;

² Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013

³ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

⁴ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

11. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva⁵ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
12. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
13. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁶;
 - c) inserimento dei disabili⁷;
 - d) pari opportunità⁸;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
 - f) tutela dell'ambiente⁹;
14. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]¹⁰;
15. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto precisato nel successivo paragrafo 3.7;
16. rispettare il massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “ de minimis” o rispettare il massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “ de minimis” nel settore agricolo.
17. possedere i requisiti di MPMI.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 17) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nel modulo di domanda di cui all'Allegato 1 delle presenti norme di attuazione.

Il soggetto gestore:

prima della concessione della garanzia, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹¹:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 4;

⁵ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

⁶ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

⁷ Legge 12-03-1999 n. 68.

⁸ D.Lgs. n. 198/2006.

⁹ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

¹⁰ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato B.

¹¹ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.1.

- verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 5 a 8 e al punto 17, autocertificati dal beneficiario;

dopo la concessione della garanzia, procede ai seguenti controlli a pena di revoca dell'ESL¹²:

- controllo a campione dei requisiti autocertificati dei punti da 9 a 16.

2.2.2 Requisiti di ammissibilità per gli altri soggetti beneficiari di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 2.1.2

1. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 2.1.2 devono appartenere al territorio della Toscana

Il soggetto gestore:

prima della concessione della garanzia, procede al controllo puntuale su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹³; per la verifica d'ufficio del possesso del requisito di cui al precedente punto 1.

2.2.3. Requisiti di ammissibilità per gli altri soggetti beneficiari di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 2.1.2

I soggetti di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 2.1.2 devono possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2.1 ad eccezione di quanto indicato al punto 6. Il requisito di ammissibilità di cui al punto 5 del paragrafo 2.2.1., nel caso di soggetti beneficiari di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 2.1.2. è sostituito, dal seguente punto 5:

avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale. In caso di iniziativa di nuova costituzione o nuova unità locale la predetta localizzazione dovrà risultare dopo la realizzazione dell'investimento.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 17) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nel modulo di domanda di cui all'Allegato 1 delle presenti norme di attuazione.

Il soggetto gestore:

prima della concessione della garanzia, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹⁴:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 4;
- verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 6 a 8 e al punto 17, autocertificati dal beneficiario, ad eccezione del punto 6;

dopo la concessione della garanzia, procede ai seguenti controlli a pena di revoca dell'ESL¹³:

- controllo a campione dei requisiti autocertificati dei punti da 9 a 16 e al punto 5.

2.2.4. Requisiti di ammissibilità per gli altri soggetti beneficiari di cui al punto 5 del paragrafo 2.1.2

I soggetti di cui al punto 5 del paragrafo 2.1.2 devono possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

¹² Per le modalità di revoca si rinvia al paragrafo 8.2.

¹³ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.1.

¹⁴ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.1.

1. essere in regola con la normativa antimafia¹⁵ nei casi previsti dalla legge;
2. possedere il merito creditizio;
3. avere residenza nel territorio della Regione Toscana;
4. non avere protesti a proprio carico;

prima della concessione della garanzia, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹⁶:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 4.

3. OPERAZIONI FINANZIARE E SPESE AMMISSIBILI, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

3.1 Programmi di investimento ammissibili

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un programma di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dalle presenti norme di attuazione, presentano, unitamente alla domanda di aiuto uno specifico programma di investimento, nella quale sono illustrati:

- a) una descrizione dettagliata del programma di investimento e delle sue finalità, completa:
 - 1) dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - 2) delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
 - 3) del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento. In caso di imprese di nuova costituzione o di imprese per cui la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica il piano finanziario deve prevedere una copertura dell'investimento da parte del finanziamento oggetto della garanzia non superiore all'80%. Quest'ultima limitazione è prevista anche per i soggetti beneficiari di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 2.1.2.
- b) i preventivi relativi alle spese di cui alla lettera a) devono essere completi di data, redatti su carta intestata del fornitore, da questo sottoscritti e devono essere in corso di validità.

3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

Gli investimenti devono essere ancora da avviare alla data di presentazione della domanda di garanzia. I beneficiari hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla concessione della garanzia. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d'ordine o, in mancanza, di emissione della fattura. Conseguentemente, sono ammissibili le spese sostenute in data successiva a

¹⁵ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

¹⁶ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.1.

quella di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria e/o in conto visione.

Termine finale

Gli investimenti devono essere integralmente effettuati e pagati dai soggetti beneficiari entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito.

3.3 Operazioni finanziarie ammissibili

Sono ammesse le seguenti operazioni finanziarie finalizzate a investimenti:

- finanziamenti;
- operazioni di locazione finanziaria;
- prestiti partecipativi.

I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerate “operazioni di microcredito”.

Le operazioni finanziarie devono avere una durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a:

- 300 mesi per gli enti locali, comprensivo di un eventuale preammortamento finanziario massimo di 12 mesi;
- 120 mesi per gli altri soggetti beneficiari, comprensivo di un eventuale preammortamento finanziario massimo di 12 mesi.

La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

Il progetto d'investimento deve:

- a) prevedere una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) essere di pregio ambientale;
sono considerati di pregio ambientale i progetti che consentono una riduzione delle emissioni di gas serra e quelli che prevedono la rimozione di elementi cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.

Le operazioni finanziarie sono finalizzate ai seguenti investimenti da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia:

- a. impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- b. impianti solari fotovoltaici di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;
- c. impianti eolici fino a 100 kilowatt;
- d. impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;
- e. impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;
- f. impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;

- g. impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con tele controllo e telegestione o lampioni fotovoltaici.
- h. impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;
- i. impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;
- j. coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma. Nel caso in cui tali investimenti comportino l'eliminazione di coperture costituite da cemento amianto sono ammissibili anche le spese di rimozione, smaltimento e di rifacimento delle coperture stesse.

Gli investimenti di cui ai punti a. fino a j., che saranno effettuati da soggetti beneficiari persone fisiche, sono ammissibili solo se realizzati su immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica

Sono in ogni caso esclusi:

- i. le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali di proprietà di amministratori o di soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- ii. per i soggetti beneficiari persone fisiche sono esclusi i beni e i servizi forniti da imprese amministrate o nella cui compagine sociale siano presenti loro parenti entro il secondo grado o coniugi;
- iii. i lavori in economia;
- iv. gli interessi passivi;
- v. gli acquisti di beni immobili ivi compresi i terreni agricoli o edificabili;
- vi. l'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Nei casi in cui il Beneficiario sia soggetto a un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;
- vii. non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero sono ammissibili nel rispetto del cumulo di cui al paragrafo 3.7;
- viii. non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

Gli investimenti, per coloro che sono soggetti all'obbligo della tenuta della contabilità, devono essere regolarmente iscritti nei libri contabili. In particolare le imprese devono iscrivere gli investimenti in bilancio.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento i costi sopra elencati, riconoscendosi comunque al soggetto gestore incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza.

3.4 Soggetti finanziatori

Sono ammessi i seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d'intesa Regione-Banche-Soggetto Gestore:

- a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario di cui agli articoli 60 - 64 del D.Lgs. 385/93. Per le garanzie rilasciate in violazione del suddetto principio non saranno riconosciute le relative perdite a carico del fondo.

L'elenco dei soggetti finanziatori è disponibile sul sito <http://www.toscanamuove.it>.

3.5 Caratteristiche della garanzia

La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

L'importo massimo garantito per singolo beneficiario, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia, è pari a:

- .5 € 100.000,00 (euro centomila/00) per le persone fisiche;
- .6 € 250.000,00 (euro duecentocinquantomila/00) per gli altri soggetti beneficiari.

L'importo massimo garantito è pari a 375.000,00 (euro trecentosettanta cinquemila/00) per gruppi di imprese. In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico del soggetto beneficiario l'agevolazione. Per le sole imprese agricole la garanzia è concessa a prezzi di mercato, se l'agevolazione calcolata in base al paragrafo 3.6 eccede i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/213.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative. Può tuttavia richiedere garanzie personali che – qualora acquisite – vanno riferite all'intero importo del finanziamento.

3.6 Intensità dell'agevolazione

Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Le garanzie sono altresì concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

I soggetti beneficiari diversi dalle persone fisiche e dagli enti locali e dalle aziende sanitarie pubbliche sono obbligate a fornire alla presentazione della domanda una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “*de minimis*” ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto esentato ai sensi del Regolamento di esenzione per categoria vigente tempo per tempo.

Il soggetto gestore comunica ai soggetti privati diversi dalle persone fisiche l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia, e di eventuale controgaranzia.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del soggetto gestore ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra a) e b).

Dove a) è il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore del soggetto beneficiario e b) l'eventuale commissione versata dal soggetto beneficiario.

3.7 Cumulo

Gli aiuti generati dalla garanzia sui finanziamenti per investimenti sono cumulabili nel rispetto del massimale stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.

Gli aiuti generati dalla garanzia sui finanziamenti per investimenti sono cumulabili nel rispetto del massimale stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di stato relativi alla stessa misura di finanziamento per il rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>.

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari possono richiedere l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o ad una persona delegata con apposita procura a sottoscrivere la domanda d'aiuto) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

4.2 Presentazione della domanda

Le richieste di garanzia sono presentate dai richiedenti al soggetto gestore con le modalità di seguito descritte, per via telematica, a partire dal **26 luglio 2014**.

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.

A pena di inefficacia della garanzia, le operazioni devono essere deliberate e stipulate o perfezionate successivamente alla data della delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia al Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), successivamente alla data della delibera del Comitato. In alternativa la delibera del soggetto finanziatore può essere condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a). Per ulteriori dettagli relativi alla delibera di concessione dell'operazione finanziaria si rinvia al paragrafo 5.6.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di garanzia.

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera un documento in formato .pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.

Il documento generato dal sistema deve essere firmato digitalmente da parte del richiedente o dal legale rappresentante (o dal procuratore) e completo di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

Le persone fisiche che non sono in possesso di firma digitale devono compilare la domanda e inserire gli allegati on-line, ottenendo il protocollo del portale Toscanamuove. La domanda debitamente compilata e protocollata dovrà essere stampata, sottoscritta in originale dal beneficiario ed inviata con gli allegati al Gestore per raccomandata A/R ed accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La richiesta di garanzia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario".

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si specifica che la richiesta di garanzia contiene, al suo interno le dichiarazioni e documenti di cui al successivo paragrafo 4.3. Tali dichiarazioni e documenti dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno del portale www.toscanamuove.it.

Successivamente all'invio della domanda per via telematica il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

4.3.1. Documentazione a corredo della domanda per le imprese e per i soggetti privati diversi dalle persone fisiche di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 2.1.2

A corredo della richiesta di garanzia i soggetti beneficiari devono inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione:

A) Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte del soggetto beneficiario della richiesta di finanziamento (ALLEGATO 2)

B) SCHEDA PROGRAMMA DI INVESTIMENTO e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto; (ALLEGATO 3) .In caso di soggetti beneficiari di nuova costituzione e di soggetti beneficiari per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito sia desumibile solo a seguito di valutazione prospettica, il finanziamento garantito non potrà essere superiore all'80% dell'investimento.

C) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE;(ALLEGATO 4)

D) DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI ILLEGALI (ALLEGATO 5)

E) DICHIARAZIONE AMBIENTALE (ALLEGATO 6)

F) DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (ALLEGATO 7):

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;b. per i soggetti beneficiari in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;c. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa; |
|--|

- d. conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post investimento;
- e. elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza;
- f. in caso di soggetti beneficiari di nuova costituzione deve essere altresì allegata un'idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico del soggetto beneficiario (ALLEGATO 8), contenente:
 - 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori del soggetto beneficiario;
 - 2) breve storia del soggetto beneficiario e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.
- g. Per le imprese agricole sotto forma di imprese individuali e di società di persone dovrà essere fornito l'elenco delle proprietà immobiliari e relativo valore stimato da un perito attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato e la PLV.

G) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ALLEGATO 9);

N.B. Si ricorda che la suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione

H) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I (ALLEGATO 10), accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL NECESSARIO INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO OVE NON SIA RAGGIUNTO IL PARAMETRO PREVISTO AL PUNTO 5.2 LETTERA A (ALLEGATO 11);

J) Relazione tecnica che attesti che l'investimento è realizzato per la riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è di pregio ambientale. La relazione dovrà altresì contenere il calcolo/ dimostrazione del valore Kwh/anno del risparmio conseguito e/o dell'energia prodotta.

K) Autorizzazione del soggetto beneficiario al soggetto finanziatore a trasmettere al soggetto gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria (ALLEGATO 12);

L) DICHIARAZIONE DI CONOSCERE ED ACCETTARE GLI ADEMPIMENTI SENZA ALCUNA ESCLUSIONE TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE PRESENTI NORME DI ATTUAZIONE; (ALLEGATO 12);

M) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “*de minimis*” ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell’esercizio finanziario in corso o altro aiuto esentato ai sensi del Regolamento di esenzione per categoria vigente tempo per tempo per le stesse spese ammissibili. (ALLEGATO 12)

Le domande di garanzia mancanti anche di un solo documento richiesto dalle presenti norme di attuazione **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Il soggetto beneficiario può inserire in piattaforma ogni altro documento che riterrà utile ai fini della valutazione del merito del credito.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.

4.3.2. Documentazione a corredo della domanda per le persone fisiche

A corredo della richiesta di garanzia le persone fisiche devono inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione:

A) Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte del soggetto beneficiario della richiesta di finanziamento (ALLEGATO 2)

B) SCHEDA PROGRAMMA DI INVESTIMENTO e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto; (ALLEGATO 3)

C) DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (ALLEGATO 7):

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate dal soggetto beneficiario, ove esistente;b. copia delle ultime due buste paga del soggetto beneficiario, ove esistenti;c. elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell’impegno annuale e della scadenza;d. relazione in merito ad eventuali partecipazioni in imprese e o proprietà mobiliari ed immobiliari del soggetto beneficiario |
|---|

D) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ALLEGATO 9);

E) Relazione tecnica che attesti che l’investimento è realizzato per la riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è di pregio ambientale. La relazione dovrà altresì contenere il calcolo/ dimostrazione del valore Kwh/anno del risparmio conseguito e/o dell’energia prodotta.

E) Autorizzazione del beneficiario al soggetto finanziatore a trasmettere al soggetto gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria (ALLEGATO 12);

F) DICHIARAZIONE DI CONOSCERE ED ACCETTARE GLI ADEMPIMENTI SENZA ALCUNA ESCLUSIONE TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE PRESENTI NORME DI ATTUAZIONE; (ALLEGATO 12);

Le domande di garanzia mancanti anche di un solo documento richiesto dalle presenti norme di attuazione **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Il soggetto beneficiario può inserire in piattaforma ogni altro documento che riterrà utile ai fini della valutazione del merito del credito.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.

4.3.3. Documentazione a corredo della domanda per gli enti locali e le aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche

A) Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte del soggetto beneficiario della richiesta di finanziamento (ALLEGATO 2)

B) SCHEDA PROGRAMMA DI INVESTIMENTO e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto; (ALLEGATO 3)

C) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ALLEGATO 9)

D) Relazione tecnica che attesti che l'investimento è realizzato per la riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è di pregio ambientale. La relazione dovrà altresì contenere il calcolo/ dimostrazione del valore Kwh/anno del risparmio conseguito e/o dell'energia prodotta.

E) Autorizzazione del beneficiario al soggetto finanziatore a trasmettere al soggetto gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria (ALLEGATO 12);

F) DICHIARAZIONE DI CONOSCERE ED ACCETTARE GLI ADEMPIMENTI SENZA ALCUNA ESCLUSIONE TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE PRESENTI NORME DI ATTUAZIONE; (ALLEGATO 12);

Le domande di garanzia mancanti anche di un solo documento richiesto dalle presenti norme di attuazione **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Il soggetto beneficiario può inserire in piattaforma ogni altro documento che riterrà utile ai fini della valutazione del merito del credito.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (vd. paragrafo 5.2). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4).
- **valutazione** (vd. paragrafo 5.4).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le richieste di garanzia sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione fa fede la data di protocollazione nel portale Toscanamuove ad esclusione delle domande presentate dalle persone fisiche non in possesso di firma digitale. In quest'ultimo caso, ai fini dell'ordine cronologico di presentazione, fa fede la data del timbro postale della raccomandata A/R contenente la domanda di garanzia firmata in originale e gli allegati.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 delle presenti norme di attuazione, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
- b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 delle presenti norme di attuazione;
- c) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 2.2 alla sezione "prima della concessione della garanzia".

Con riferimento al merito del credito **per le imprese e per i soggetti beneficiari privati provvisti di obbligo contabile**, verrà accertato:

A) il possesso, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di microcredito, del seguente parametro: il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% in uno degli ultimi due bilanci chiusi; laddove in entrambi gli ultimi due bilanci approvati l'impresa evidenziasse un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo inferiore al 5%, il presente parametro è considerato soddisfatto qualora allegata alla domanda sia fornita:

- idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto, rispetto all'ultimo bilancio approvato, è avvenuto tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio (ALLEGATO 11);

per patrimonio netto si intende:

- i) per le società di capitale, il patrimonio netto come definito all'art. 2424 PASSIVO lettera A del Codice Civile ridotto della somma dei crediti V/soci per versamenti ancora dovuti di cui

all'art. 2424, ATTIVO lettera A del Codice Civile e di eventuali prelevamenti dei soci risultanti dal bilancio; in caso di PMI costituita in forma di società cooperativa, il patrimonio netto è integrato dall'eventuale prestito da soci risultante in bilancio;

- ii) per le società di persone e per le imprese individuali, il patrimonio netto risultante da bilancio ridotto dei crediti, anche sottoforma di prelevamenti, verso i soci o verso il titolare e integrato del valore dei beni immobili, al netto del debito residuo relativo ad eventuali gravami, di proprietà dei soci illimitatamente responsabili o del titolare. Il valore dei beni immobili di proprietà dei soci o del titolare dovrà essere attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato;

per le imprese agricole costituite sotto forma di imprese individuali e società di persone, il requisito sopra indicato è sostituito dal soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma del finanziamento richiesto e del debito residuo relativo ai precedenti finanziamenti concessi o erogati all'impresa non superi il 50% del valore delle proprietà immobiliari dell'impresa;
- il debito residuo relativo ai precedenti finanziamenti dell'impresa non superi il 30% della produzione lorda vendibile o del fatturato con riferimento all'ultimo esercizio;

B) la capacità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, al servizio complessivo del debito, fatta eccezione per le operazioni di microcredito.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, il soggetto gestore dovrà procedere a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo che sarà reso disponibile sul sito del soggetto gestore (ALLEGATO 8). I contenuti della relazione sono i seguenti:

- 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori del soggetto beneficiario;
- 2) breve storia del soggetto beneficiario e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.

Con riferimento al merito del credito, **per le persone fisiche** verrà accertata la capacità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento in essere del beneficiario, al servizio complessivo del debito.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare specifiche relative al contenuto dei documenti presentati o informazioni aggiuntive, nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario. La richiesta di integrazione sarà inviata ai beneficiari tramite il portale www.toscanamuove.it.

Nel caso di persone fisiche non in possesso di Posta elettronica Certificata (P.E.C.), il soggetto gestore provvede ad effettuare le richieste di integrazione tramite raccomandata A/R o fax.

In questi casi, i termini di istruttoria si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

Le domande di garanzia sono archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa, non arrivi al soggetto gestore entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione.

Il soggetto gestore qualora siano presenti i requisiti per richiedere l'intervento di controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96 richiederà all'impresa di inserire in piattaforma le dichiarazioni previste dal Fondo stesso. Inoltre il soggetto gestore richiederà al soggetto finanziatore l'attestazione:

- I. dell'inesistenza di suoi crediti nei confronti dell'impresa scaduti da oltre i 180 giorni;
- II. dell'inesistenza dell'eventuale classificazione dell'impresa richiedente da parte sua tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;
- III. dell'eventuale utilizzo del Nuovo Plafond PMI – Investimenti di Cassa Depositi e Prestiti .

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabilite, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- il mancato rispetto delle modalità di redazione e/o invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 e verificati prima della concessione della garanzia;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;
- l'assenza del programma di investimento;
- l'incompletezza e l'irregolarità non sanabili della sola documentazione relativa al progetto di investimento;

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

Costituisce causa di inammissibilità anche l'esito negativo della valutazione di cui al successivo paragrafo 5.4;

5.4 Valutazione dei programmi di investimento

Tutti i programmi di investimento che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di valutazione, finalizzata alla verifica della

corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui alle presenti norme di attuazione.

La valutazione è finalizzata a verificare i seguenti criteri di selezione:

- a) la previsione di una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) il pregio ambientale del progetto, come definito al paragrafo 3.3;
- c) la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui alle presenti norme di attuazione;
- d) la validità economica finanziaria del programma di investimento e congruità delle spese previste.

5.5 Concessione della garanzia

Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore di cui al paragrafo 1.3, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sul fondo di cui al paragrafo 1.2, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione, secondo l'ordine cronologico e comunque entro e non oltre il 31.12.2017.

Il soggetto gestore provvede, nei 15 giorni successivi, all'invio, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.) della delibera di concessione della garanzia ai beneficiari ammessi. Entro lo stesso termine il soggetto gestore provvede all'invio, tramite PEC o fax, della delibera di concessione della garanzia ai soggetti finanziatori.

Il soggetto gestore provvede, entro 15 giorni dalla delibera di garanzia, a comunicare, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), l'esito negativo motivato ai **beneficiari** non ammessi. Tale esito, è inviato tramite PEC o fax, entro lo stesso termine, anche ai soggetti finanziatori.

Nel caso di persone fisiche non in possesso di Posta elettronica Certificata (P.E.C.), il soggetto gestore provvede, tramite raccomandata A/R o fax, nei 15 giorni successivi, all'invio della delibera di concessione della garanzia ai beneficiari stessi.

Nel caso di persone fisiche non in possesso di Posta elettronica Certificata (P.E.C.), il soggetto gestore provvede, entro 15 giorni dalla delibera di garanzia, a comunicare, tramite raccomandata A/R o fax, l'esito negativo motivato ai beneficiari stessi.

5.6 Concessione dell'operazione finanziaria da parte dei soggetti finanziatori

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione dell'operazione finanziaria entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato.

I soggetti finanziatori possono adottare e comunicare una delibera condizionata nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore.

In caso di mancato invio, tramite P.E.C o fax, della comunicazione di delibera da parte del soggetto

finanziatore nei termini suindicati, la richiesta di garanzia (o la delibera di garanzia) è archiviata d'ufficio qualora il soggetto beneficiario non trasmetta (a mezzo P.E.C o fax) una delibera di un nuovo soggetto finanziatore che, in caso di controgaranzia, dovrà essere condizionata nella sua esecutività alla delibera del comitato del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, entro tre mesi dalla data di delibera di concessione della garanzia del fondo.

5.7 Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

Le operazioni finanziarie devono essere completamente erogate dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari entro 12 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, a condizione che almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria sia erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione al fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia.

Il soggetto gestore può, con delibera in nome e per conto della Regione Toscana, concedere una proroga del termine dell'erogazione per il restante 75% della durata massima di tre mesi, a condizione che sia presentata un'istanza adeguatamente motivata da parte del soggetto finanziatore o dal soggetto beneficiario prima della scadenza del termine stesso.

Entro i due mesi successivi all'erogazione, i soggetti finanziatori devono inviare al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza dell'ultima rata;
- d. la periodicità della rata;
- e. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata che, a partire dal 15 settembre 2014, deve corrispondere a quello definito nel protocollo d'intesa Regione-Banche-Soggetto Gestore;
- f. la data di scadenza della prima rata;
- g. le eventuali rate di preammortamento.

Eventuali irregolarità rilevate dal soggetto gestore dovranno essere comunicate al soggetto finanziatore il quale deve inviare le rettifiche entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta.

I soggetti finanziatori devono inviare copia della intimazione di pagamento come definita al paragrafo 7.1, tramite P.E.C. o fax. , salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima, salvo comunicazione dell'inadempimento da parte del soggetto finanziatore.

Il soggetto gestore invia, ogni trimestre, ai soggetti finanziatori l'elenco delle operazioni da esso deliberate e che non risultano ancora erogate.

6. VARIAZIONI, OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E RENDICONTAZIONE

6.1 Variazioni

I soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono comunicare al soggetto gestore, tramite P.E.C. o fax, le informazioni in loro possesso relative:

- a. a variazioni all'assetto proprietario dei soggetti beneficiari;
- b. alle garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;
- d. alle variazioni delle finalità di investimento inizialmente previste;
- e. variazioni dell'importo finale dell'investimento;
- f. alle variazioni di cui al successivo paragrafo 6.2;

I soggetti finanziatori devono informare il soggetto gestore, tramite P.E.C. o fax, al fine di essere da esso autorizzati a stipulare con i soggetti beneficiari accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici. Gli eventuali accordi stipulati con i soggetti beneficiari e obbligatori ai sensi di legge, non sono soggetti ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, fatto salvo che i soggetti finanziatori sono obbligati a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore.

I soggetti beneficiari della garanzia devono comunicare, tramite portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo. Per le persone fisiche sprovviste di firma digitale la comunicazione suddetta, oltre ad essere riportata nel portale, dovrà essere sottoscritta in originale dal beneficiario ed inviata per raccomandata A/R.

I soggetti beneficiari devono presentare istanza di variazione al soggetto gestore relative alla forma societaria e assetto proprietario e alle finalità e/o importo dell'investimento sul **sito** <http://www.toscanamuove.it>. Per le persone fisiche sprovviste di firma digitale la comunicazione suddetta, oltre ad essere riportata nel portale, dovrà essere sottoscritta in originale dal beneficiario ed inviata per raccomandata A/R.

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, sono consentite fermi restando i criteri di ammissibilità stabiliti al paragrafo 3.3 ed i requisiti previsti per l'ammissione alla garanzie. In caso l'investimento sia realizzato per un importo inferiore rispetto all'investimento ammesso il soggetto gestore procederà al ricalcolo dell'aiuto e procederà alla revoca del medesimo qualora la sua entità dovesse superare l'intensità di aiuto prevista dal Regolamento UE Generale di Esenzione per Categoria vigente protempore.

Il soggetto gestore comunica l'autorizzazione alla variazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento

dell'istanza o di eventuale completamento della stessa.

6.2 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa - Accolli

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa e nei casi in cui un nuovo soggetto succeda nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita, la garanzia concessa è confermata automaticamente.

La domanda di trasferimento della garanzia, nei suindicati casi e nel caso di accollo dell'impresa, deve essere presentata da parte del nuovo soggetto/dell'impresa, al soggetto gestore sul sito <http://www.toscanamuove.it>, o per Raccomandata A/R o per fax per le sole persone fisiche sprovviste di P.E.C., entro 30 giorni dalla delibera di variazione del soggetto finanziatore. Alla domanda di trasferimento di garanzia deve essere allegata la delibera di variazione del soggetto finanziatore.

Il soggetto subentrante deve:

essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle presenti norme di attuazione;

assumere gli obblighi relativi previsti dalle presenti norme di attuazione.

Nei casi suddetti, il soggetto gestore adotta un atto di trasferimento della garanzia già concessa in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione della garanzia originaria.

La mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca dell'agevolazione in termini di ESL.

Qualora nell'operazione finanziaria ammessa subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti formali per l'ammissione e/o si verifichi alienazione, distrazione o cessione degli investimenti, pur mantenendo in essere la garanzia il soggetto gestore procede alla revoca dell'agevolazione ai sensi del paragrafo 8.2.

La revoca dell'agevolazione, di cui al successivo paragrafo 8.2, è disposta altresì qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti al successivo paragrafo 6.3.

Laddove, successivamente al trasferimento della garanzia si debba procedere alla revoca dell'agevolazione, il soggetto subentrante risponde anche delle somme dovute dal precedente beneficiario.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione, di cui al successivo paragrafo 8.2, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto ammesso all'agevolazione, salve eventuali variazioni debitamente comunicate dal soggetto beneficiario e autorizzate dal soggetto gestore nei limiti e nelle modalità consentite dal precedente paragrafo 6.1;

2. completare la realizzazione del progetto di investimento entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito; per data di completamento del progetto si intende la data dell'ultimo pagamento effettuato dal soggetto beneficiario e riferito al progetto d'investimento ammesso;
3. conservare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto di investimento, gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile dell'operazione ammessa, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento (per data di conclusione si intende la data dell'ultima fattura quietanzata)
4. comunicare ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2;
5. rispettare le prescrizioni contenute nelle presenti norme di attuazione;
6. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del programma di investimento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui alle presenti norme di attuazione ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta;
7. rispettare le regole sul cumulo di cui al paragrafo 3.7;
8. comunicare l'eventuale rinuncia alla garanzia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore, mediante portale <http://www.toscanamuove.it> o per le persone fisiche sprovviste di P.E.C. tramite fax;
9. limitatamente ai soggetti privati diversi dalle persone fisiche e ove applicabile in base alla normativa, mantenere per tutta la durata della realizzazione dell'investimento i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a. essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori;
 - b. essere in regola con la normativa antimafia (in caso di aiuto superiore ad euro 150.000);
 - c. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - e. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - 1) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - 2) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹⁷;
 - 3) inserimento dei disabili¹⁸;
 - 4) pari opportunità¹⁹;

¹⁷ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

¹⁸ Legge 12-03-1999 n. 68.

- 5) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - 6) tutela dell'ambiente²⁰;
 - f. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie e dell'intervento un codice ATECO ammissibile secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1. Nei casi di nuova impresa o nuova unità locale tale requisito deve essere mantenuto dopo la realizzazione dell'investimento;
10. limitatamente ai soggetti privati diversi dalle persone fisiche e ove applicabile in base alla normativa, mantenere per tutta la durata dell'investimento, nonché per i 5 anni successivi alla concessione della garanzia del fondo, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. la sede legale o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);
 - b. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - c. essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo o comunque in una delle fattispecie della Legge fallimentare che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
 - d. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto.
11. inviare al soggetto gestore, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, o per le persone fisiche sprovviste di P.E.C. tramite fax, la comunicazione attestante la conclusione del progetto di investimento, entro 3 mesi dalla data di completamento dello stesso come definita al precedente punto 2.
12. limitatamente alle persone fisiche, non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione nei 5 anni successivi alla concessione della garanzia del fondo.

6.4 Dimostrazione delle spese ammissibili

Le spese ammissibili saranno oggetto di controllo a campione ai sensi del successivo paragrafo 8.1.

Le spese ammissibili devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione, laddove previsti, nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso le imprese ed altri beneficiari privati ad esclusione delle persone fisiche

- Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni

¹⁹ D.Lgs. n. 198/2006.

²⁰ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

ammortizzabili, ove previsti, *oltre* che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);

- libri contabili, ove previsti;
- bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del dipendente retribuito, corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento;
- ogni altra documentazione attinente.

Documentazione giustificativa di spesa da conservare dalle persone fisiche

- Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto.

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore con riferimento agli attivi materiali ed immateriali entro 3 mesi dalla conclusione dell'investimento

- Il soggetto beneficiario deve inviare, tramite portale <http://www.toscanamuove.it>, o per le persone fisiche sprovviste di P.E.C tramite fax, la comunicazione di conclusione del progetto di investimento entro 3 mesi dalla data di completamento dello stesso come definita al precedente punto 2.

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore in caso di controllo a campione:

- Tabella riepilogativa dei costi sostenuti e dei pagamenti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o, in caso di persona fisica, dal beneficiario

7. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CESSIONE DEL CREDITO GARANTITO

7.1 Attivazione della garanzia

In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando al soggetto beneficiario inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).

In presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.

Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l'atto

con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.

A pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.

Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali.

Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax., salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia.

La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente al soggetto gestore tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
- b. copia del contratto di finanziamento;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - i) la data di inadempimento;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Qualora il soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al soggetto dalla medesima individuato.

7.2 Cessione del credito garantito

I soggetti finanziatori sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SPA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sul fondo, dandone successiva comunicazione al soggetto gestore. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.

7.3 Procedure di recupero dei crediti

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate e, proporzionalmente a queste, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore.

Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero dei crediti. Il soggetto finanziatore provvede a riversare al fondo, entro 90 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

Il soggetto finanziatore comunica tempestivamente al soggetto gestore l'eventuale irrecuperabilità del credito.

Successivamente a tale comunicazione le procedure di recupero per conto del Fondo di garanzia sono effettuate dal soggetto gestore applicando, nello svolgimento delle procedure di recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Semestralmente il soggetto finanziatore comunica al soggetto gestore lo stato delle azioni intraprese nei confronti dell'impresa specificando le relative possibilità di recupero, l'elenco delle singole esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli a campione secondo le seguenti modalità:

A. Dopo la concessione della garanzia, il soggetto gestore, effettua **a pena di revoca dell'agevolazione**, i controlli a campione pari al 10%, dei beneficiari ammessi e con le operazioni finanziarie erogate, in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2 e non verificati prima della concessione della garanzia, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.

B. Dopo la realizzazione dell'investimento, il soggetto gestore effettua, **a pena di revoca dell'agevolazione**, i controlli in loco e documentali, su un campione pari al 10% di soggetti beneficiari della garanzia con operazioni finanziarie erogate, in relazione ai requisiti autodichiarati dalle imprese di cui al paragrafo 2.2.1, punti 5, 6 e 7 al fine della verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dalle presenti norme di attuazione, in relazione ai requisiti autodichiarati dagli altri soggetti beneficiari privati ad esclusione delle persone fisiche, nei punti 5 e 7 di cui al paragrafo 2.2.1, al fine della verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto, e per tutti i soggetti beneficiari estratti nel campione, in relazione alla verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'ammissibilità degli investimenti effettuati di cui al paragrafo 3.3.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti norme di attuazione, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.2 Revoca e recupero dell'aiuto

In caso di verifiche e controlli, costituiscono **cause di revoca dell'aiuto**:

1. inerzia del beneficiario nonché realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso²¹;
2. il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 9 a 16 del paragrafo 2.2 e il mancato rispetto delle finalità previste dal presente regolamento;
4. mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal paragrafo 6.3;
5. indebita percezione dell'aiuto per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale.

Nei casi suddetti l'agevolazione è revocata da parte del soggetto gestore e l'impresa è tenuta a corrispondere alla Regione Toscana l'ammontare dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato dal soggetto gestore all'impresa in sede di ammissione alla garanzia.

Le procedure di revoca e recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

8.3 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore la rinuncia alla garanzia. In caso di rinuncia comunicata oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della

²¹ Cfr. art. 9, comma 1, L.R. n. 35/2000

delibera di concessione dell'operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria, come indicato al paragrafo 8.4.

8.4 Rimborso forfetario a carico del beneficiario

Nei seguenti casi:

- a) revoca, nei casi previsti dal paragrafo 8.2, dell'agevolazione successiva all'adozione della delibera di concessione della garanzia;
- b) rinuncia da parte dell'impresa, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore,

è disposto a carico dell'impresa il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi per l'istruttoria e dei costi per eventuali variazioni²² sulla base di tariffe calcolate con le modalità esplicitate nella tabella seguente, sostenuti alla data di presentazione della revoca da parte del soggetto gestore o, in caso di rinuncia, dalla data di presentazione della stessa da parte dell'impresa. Le procedure di recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Operazione finanziaria garantita	Costo di sola istruttoria	Costi di istruttoria di variazione
Importo superiore a € 25.000,00	Euro 600,00 oltre IVA	Euro 145,00 oltre IVA
Importo inferiore a € 25.000,00 (Microcredito)	Euro 280,00 oltre IVA	Euro 75,00 oltre IVA

8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

In caso di decadenza del beneficio e revoca all'impresa dell'ESL ai sensi del paragrafo 8.2, la garanzia rilasciata dal fondo è confermata a favore del soggetto finanziatore.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima

La garanzia è altresì inefficace qualora il soggetto finanziatore:

²² Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

1. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.6 per l'adozione e la comunicazione della delibera di concessione dell'operazione finanziaria;
2. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.7 per l'erogazione dei finanziamenti e per l'invio delle dichiarazioni;
3. non invii l'intimazione di pagamento all'impresa inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite al precedente paragrafo 7.1.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della presentazione della domanda di accesso al fondo avviene esclusivamente per le finalità del programma stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui alle presenti norme di attuazione, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr. ssa Carla Chiodini Responsabile pro tempore del Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico;
- Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica _____
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:
 1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
 2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancreditoscano.it,
 3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami.artigiancassa@artigiancassa.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico, Dr.ssa Carla Chodini.

Il diritto di accesso²³ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico, con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa alle presenti norme di attuazione e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it.

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

Ai fini delle presenti norme di attuazione, tutte le comunicazioni ai soggetti beneficiari verranno effettuate tramite PEC, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, salvo per le persone fisiche sprovviste di P.E.C. in cui le comunicazioni avverranno tramite raccomandata A/R o fax. Le informazioni saranno inoltre effettuate tramite il portale www.toscanamuove.it.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite il portale www.toscanamuove.it, e per le persone fisiche sprovviste di firma digitale le comunicazioni firmate in originale dovranno essere inviate anche tramite Raccomandata A/R.

Le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione Regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate tramite P.E.C. salvo per le persone fisiche sprovviste di firma digitale le quali dovranno effettuare le comunicazioni tramite Raccomandata A/R.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare le presenti norme di attuazione, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

²³ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione dalle presenti norme di attuazione.

UNIONE EUROPEA

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ COMUNICAZIONE della Commissione - Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - 2004/C 244/2 del 01-10-2004
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1080/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05-07-2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. n. 1783/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (ce) n. 1080/2006
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, del 11-07-2006 recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. n. 1260/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15-12-2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
- ✓ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- ✓ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» del settore agricolo

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 06-08-2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) detto Regolamento GBER

NAZIONALE

- ✓ LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
- ✓ LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
- ✓ D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- ✓ D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- ✓ D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- ✓ D.LGS. 10-02-2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale
- ✓ D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- ✓ D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea

- ✓ D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
- ✓ D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- ✓ D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- ✓ Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

REGIONE TOSCANA

- ✓ LEGGE REGIONALE n. 9 del 20-01-1995 recante Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale

ALLEGATI

A) Modello di Domanda e relative schede allegate

AVVISO

La Regione Toscana - *Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico* ha dato inizio all'operatività del fondo per la concessione di agevolazioni a garanzia finanziaria per prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica e all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (L.R.66/2011).

Il testo integrale è reperibile all'indirizzo: www.regione.toscana.it/burt/consultazione
Le richieste di garanzia, firmate digitalmente, possono essere presentate *on-line* dai soggetti beneficiari tramite il portale Toscanamuove: www.toscanamuove.it

Le persone fisiche non in possesso di firma digitale devono compilare la domanda *on-line* e inviare al Gestore, con raccomandata A/ R, la richiesta di garanzia firmata in originale.

Le domande possono essere presentate a partire **dal 26 luglio 2014.**

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it. o al **numero verde 800327723**